



Roma, 29 novembre 2021

Spett.le

ARERA - Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente

Consultazione del 29 ottobre - 465/2021/R/eel

Osservazioni di A.R.T.E.

Il presente documento contiene le osservazioni che l'Associazione Italiana Reseller e Trader dell'Energia (di seguito **A.R.T.E.**) intende presentare al *Documento di Consultazione n. 465/2021 "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente"*.

A.R.T.E. - Associazione di Reseller e Trader dell'Energia conta più di 110 operatori, oltre i 2 miliardi di fatturato aggregato, più di 12000 dipendenti, con più di 1.300.000 di contatori serviti in Italia, con lo scopo di affrontare in coesione le difficoltà comuni del settore e creare progetti di crescita.

Premessa

Preme sottoporre all'attenzione dell'Autorità, in quanto ente regolatore del settore Energia Elettrica e Gas, la grave questione che attiene l'applicazione del **Canone Unico** al segmento della Filiera Elettrica rappresentata dall'Associazione. Come ben noto, con riferimento alle Filiere dell'Energia Elettrica e del Gas e, in particolare, alle occupazioni permanenti su suolo comunale inerenti alle reti di trasporto e distribuzione, la disciplina del Canone Unico ha inizialmente previsto, quali soggetti gravati, soltanto i titolari dell'atto di concessione (*"il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base"*, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 831), prevedendo poi una fattispecie di rivalsa sui soggetti utilizzatori.

Questa normativa, modificata con Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad oggi contiene la seguente previsione: *"il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base"*.

A.R.T.E. Associazione di Reseller e Trader di Energia

Sede Legale Via Goito 24 – 00185 Roma

Tel: 06-90212597 – mail: assoperatorienergia@gmail.com – Pec: associazione.arte@pec.it

C.F. 96464040581

Con tale modifica è stata però lasciata inalterata la **tariffa forfettaria** per numero di utenze su territorio comunale, come anche l'ammontare del **canone minimo per Comune**, che ciascun soggetto onerato è comunque tenuto a corrispondere in misura pari a 800,00 euro. A seguito della riforma descritta, gli Enti locali hanno prontamente dato avvio a richieste verso i venditori di energia elettrica e gas, funzionali all'applicazione del Canone Unico a tali operatori.

La questione è stata inoltre oggetto di interrogazione parlamentare, con la quale il **Ministero dell'Economia e delle Finanze concludeva che l'applicazione del suddetto canone anche ai venditori.**

Rileva sottolineare come quest'ultimo chiarimento si trovi in **stridente contrasto** con il precedente reso sul medesimo tema, in data 20 gennaio 2009, relativamente alla previgente tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Conformemente a tale interpretazione i venditori non possono essere qualificati come *"soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione"*, difettando totalmente il concetto di "occupazione".

Si evidenzia, dunque, una illegittima interpretazione estensiva dell'ambito oggettivo della norma, derivante **dall'insussistenza di una situazione di utilizzo materiale della infrastruttura e di occupazione mediata di suolo pubblico.**

I citati dubbi interpretativi nascenti dal contrasto tra la circolare ministeriale del 2009 ed il recente chiarimento ministeriale del 2021 stanno causando non poche conseguenze sul piano operativo.

Anzitutto, l'attività di recupero di tale Canone Unico avviata dai Comuni italiani verso i venditori di energia elettrica e gas (oltre che verso i concessionari delle reti di trasporto), sta generando, a carico di questi ultimi, uno **straordinario (nonché insostenibile) impatto economico.**

La previsione di una misura forfettaria pari a 800,00 € in favore di ciascun Comune in cui il venditore ha utenze attive rappresenta, oltre che un gravoso onere, **anche una barriera rispetto all'accesso al (libero) mercato della vendita di energia elettrica e gas;** e invero, tale ulteriore ostacolo potrebbe pregiudicare l'espansione territoriale di molte società del settore, che rischiano di dover limitare la propria attività d'impresa a poche realtà territoriali a causa di sproporzionati (oltre che illegittimi) balzelli.

Inoltre, l'evidente contrasto tra la circolare ministeriale del 2009 ed il recente chiarimento ministeriale del 2021 non può esimere i venditori di energia elettrica e gas dall'intraprendere le più opportune azioni legali nei confronti dei Comuni che agiscono per il recupero del Canone Unico, al fine di veder tutelati i propri interessi in nome dell'auspicato principio della certezza del diritto.

Inoltre, in un contesto di forte attenzione dell’Autorità verso il cliente finale, non si può non sottolineare come l’aumento di quel gettito potrebbe trasformarsi, inevitabilmente, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese del settore, in uno **straordinario maggior onere da trasferire sui clienti finali**.

La previsione di tale Canone Unico a carico dei venditori di energia elettrica e gas lede, ad avviso della scrivente Associazione, quel principio costituzionalmente garantito di libertà di accesso al mercato, con gravi conseguenze anche sul piano della concorrenza, la quale dovrebbe tutelare gli interessi dei consumatori beneficiari dei servizi erogati.

Per tutte le ragioni che precedono e per le ulteriori che ci si riserva di sviluppare ed argomentare, si richiede un intervento da parte dell’Autorità, affinché – eventualmente anche all’esito di un tavolo tecnico con gli operatori interessati – possa essere risolta la problematica descritta, con un **intervento univoco nel senso di escludere l’applicabilità del Canone Unico ai venditori di energia elettrica e gas**.

Osservazioni generali

Con particolare riguardo al presente documento per la consultazione, contenente gli indirizzi strategici della massima Autorità settoriale per il periodo 2022-2025; la scrivente Associazione intende preliminarmente riconoscere, alle *best practices* strategiche, un’adeguata completezza degli argomenti oggetto di indagine.

L’analisi condotta affronta una serie di tematiche storicamente patologiche, riconducendo all’alveo della trattazione molte problematiche ricorrenti: il principio di adeguamento del sistema garanzie, la revisione degli strumenti di controllo sul problema del credito, l’albo venditori, i principi di massima *disclosure* e tutela per i consumatori.

È sempre più evidente come il quadro regolatorio debba essere strutturato in modo tale da recepire i mutamenti del contesto energetico e, allo stesso tempo, essere in grado di promuovere i cambiamenti oggi richiesti dal percorso di transizione ecologica in atto, il tutto all’interno di un meccanismo che riesca a **tutelare adeguatamente l’equilibrio delle diverse figure all’interno della filiera energetica, in un contesto efficiente e trasparente**.

Lo sviluppo del libero mercato deve, infatti, considerare una **molteplicità di soggetti** coinvolti che ruotano attorno ad esso.

Così se, da un lato, è richiesto un intervento volto al miglioramento dell’empowerment del consumatore, la cui capacità di scelta gli consenta di orientarsi all’interno di offerte e meccanismi complessi del settore, dall’altro, è opportuno regolare e tutelare le realtà imprenditoriali che sono nate con la liberalizzazione, offrendo loro le certezze e le regole necessarie per il loro operare.

L’efficienza nel mercato non può avvenire unicamente aumentando la consapevolezza del consumatore, bensì permettendo ai diversi soggetti della filiera di poter operare all’interno

di un mercato dalle regole chiare e certe, realizzando un giusto equilibrio settoriale, bilanciando il “favor consumatori” con le realtà imprenditoriali.

Conseguentemente, in un contesto composto da una pluralità di soggetti, **affinché l'intera filiera possa concretamente funzionare**, è necessario che questi abbiano un ruolo chiaro e definito, e che i rapporti tra di essi si svolgano nel modo più efficiente possibile.

In particolar modo, nel **dialogo tra venditori e distributori**, emerge l'esigenza di un alto livello della qualità delle **informazioni scambiate e di un flusso di dati omogenei**, dove invece troppe volte non viene garantito in misura sufficiente.

In tal senso, si possono richiamare frequenti situazioni in cui la ricostruzione dei consumi non avviene in maniera corretta, rendendola inadeguata a garantire una pronta e adeguata risposta alla società fornitrice.

E invero, sono diversi gli esempi opposti in cui sono riscontrabili pratiche mai evase, ricostruzioni di consumi a dir poco “fantasiose” ed evidente inadeguatezza dei Distributori locali (**DL**) troppo piccoli (ad esempio, nel mercato del gas naturale, sono presenti DL in cui gli operativi lavorano part time e non garantiscono celeri risposte alle società di vendita). Non da ultimo, il tema dei flussi di dati non omogenei che se, da un lato, rappresenta una problematica in via di risoluzione definitiva nel mercato energia elettrica, continua, dall'altro, ad affliggere quotidianamente il mercato del gas naturale, con scenari risolutivi assai incerti.

Affinché si possa parlare di facilitatori neutrali del sistema, è necessario che tra i vari soggetti operanti nel mercato energetico ci sia una corretta e trasparente comunicazione.

Osservazione nr. 1

L'Autorità da tempo ormai persegue lo scopo di una trasformazione del consumatore in **cliente consapevole**, in grado di orientarsi sul mercato libero, valutando le proprie esigenze in termini quantitativi e qualitativi e operare, di conseguenza, scelte efficienti.

L'Associazione valuta positivamente tutte le attività definite quali “tutele non di prezzo” che se, da un lato, sono volte **all'accrescimento della consapevolezza** del consumatore, che sarà così in grado di scegliere la società di fornitura più idonea a soddisfare le sue esigenze, dall'altro offrono soluzioni più veloci per la **risoluzione delle controversie**, nell'ottica di promuovere il funzionamento del mercato in un contesto fortemente dinamico.

Per queste ultime, è apprezzabile l'effetto di snellimento ottenuto con l'inserimento dei tentativi di conciliazione per mitigare i contenziosi, efficientando dispendi economici e di tempo, favorendo in tal modo l'apertura a nuove forme di **Alternative Dispute Resolution**, purché uniformate nelle regole e sempre sotto la costante egida dell'Autorità.

Per ciò che concerne, invece, il nobile intento di consentire al consumatore di confrontare efficacemente la pluralità di **informazioni sui servizi offerti**, si evidenzia come questo possa avvenire solo in un contesto dove i **sistemi informatici siano in grado di reagire prontamente alle esigenze** degli operatori del settore. L'Associazione ha rilevato come, contrariamente a quanto auspicato, siano riscontrabili frequenti malfunzionamenti in fase di caricamento degli XML sul Portale Offerte, le cui regole di composizione sono complesse e poco intuitive; A.R.T.E. propone di concedere agli operatori la possibilità di caricare anche le offerte TO2 da interfaccia, come si può fare per le PLACET, fornendo un'alternativa già utilizzata al tracciato XML.

Affinché ci possa essere **un'offerta formativa adeguata** per i consumatori, questa deve necessariamente passare per una maggiore efficienza operativa della società di vendita nell'adempimento degli obblighi a suo carico.

L'*empowerment* non dipende solo da azioni dirette verso il consumatore singolo, ma anche in azioni che hanno lo scopo di strutturare e **rendere più efficiente l'intero mercato**, anche dal lato dei venditori, rappresentando questi ultimi il segmento della filiera più vicino al cliente finale e alle sue esigenze.

Segnatamente all'intento dell'Autorità di creare un **Albo dei venditori**, sebbene sia valutato favorevolmente dall'Associazione, non può non evidenziarsi come la solidità finanziaria rappresenti un benchmark fuorviante e insufficiente a qualificare i venditori di energia elettrica e gas.

Ad avviso della scrivente Associazione, alla luce delle complesse dinamiche che permeano il mercato libero dell'energia e dell'ormai elevato numero di operatori, sarà opportuno articolare maggiormente i parametri sottesi alla qualificazione di "venditore affidabile". In primis, l'Albo dovrebbe sicuramente prevedere una **differenza tra le Controparti Commerciali (solo Reseller) e gli Utenti del Dispacciamento (UDD)**, alla luce delle differenti responsabilità di questi soggetti all'interno della filiera. Come già rappresentato dal Portavoce di A.R.T.E. durante l'audizione del 22 novembre u.s., la **solidità e le responsabilità finanziarie** richieste ai venditori sono spesso ridondanti, come nel caso di inerzia del distributore su rettifiche di letture, frodi dei contatori, compensazione o rilascio di garanzie.

Si assiste a una evidente asimmetria, sul piano giuridico ed operativo, tra venditori e distributori, che costringe i primi ad adempiere perentoriamente ai propri obblighi nei confronti dei secondi, ma non viceversa. È ineludibile, dunque, un immediato intervento di codesta Autorità volta a **ristabilire l'equilibrio sinallagmatico nel rapporto tra venditori e distributori, nell'ottica di responsabilizzare maggiormente questi ultimi.**

Ciò premesso, si richiede in generale all'Autorità una **maggiore collaborazione con le Associazioni**, anche nel confronto per l'interpretazione degli adempimenti ai quali gli operatori rappresentati devono sottostare.

Sarebbe auspicabile la creazione di opportuni *vademecum* in tavoli di lavoro congiunti tra ARERA e le Associazioni di categoria

Osservazione nr. 2

Non ci sono osservazioni

Osservazione nr. 3

Si valuta con favore l'intento dell'Autorità di promuovere la **trasparenza e la correttezza nei rapporti tra clienti finali e venditori** nelle comunicazioni che, in generale, intercorrono tra questi soggetti.

Le **pratiche commerciali scorrette**, oltre a ledere direttamente il consumatore che si vede danneggiato da condotte fraudolente, compromettono gravemente il corretto funzionamento del mercato libero, sfiduciando i consumatori e **rallentando, di conseguenza, l'uscita definitiva dalle tutele di prezzo.**

Al fine di realizzare una leale e corretta concorrenza sul mercato, nell'intento di rendere maggiormente consapevole il consumatore finale, è necessario un intervento regolatorio atto a eliminare condotte commerciali scorrette quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) il *teleselling aggressivo*, che troppo spesso induce il cliente ad accettare **contratti di fornitura complessi e sbilanciati** a suo danno; (ii) la fraudolenta acquisizione di dati in **violazione delle normative a tutela della privacy** da parte dei Call Center, **che vengono** in possesso di **informazioni sensibili**, quali numero di cellulare, dati di fornitura e soprattutto nome del fornitore, lo inducono al cambio di operatore denigrando il suo attuale.

A tale ultimo proposito, si sottolinea come spesso i numeri dai quali vengono effettuate queste chiamate, raramente siano registrati sul **Registro Operatori Call center** di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**).

Si auspica, in tal senso, un intervento delle Autorità volto a potenziare l'attività di *enforcement*, con maggiori controlli e sanzioni, a tutela della trasparenza nei rapporti clienti finali-venditori volto a garantire, da un lato, il corretto operato delle imprese e, dall'altro, una migliore consapevolezza dei consumatori, supportandoli nel superamento della tutela di prezzo.

Ciò è possibile attraverso un **potenziamento delle attività di monitoraggio e controllo** del rispetto degli obblighi di comunicazione e di comportamento degli operatori all'interno del sistema retail.

Si auspica una migliore **definizione del metodo di esposizione del Fuel Mix**, si chiede all'Autorità di precisare con chiarezza quale dato tra i molti pubblicati dal GSE debba essere

utilizzato dalla società di vendita come riferimento del *Fuel Mix* nazionale. Al contempo, si chiede di chiarire quali dati del proprio *Fuel Mix* debba esporre, se lo deve fare, una società di vendita nel suo primo anno di attività in considerazione del fatto che il GSE non pubblicherà alcun dato se non dopo la dichiarazione obbligatoria da rendere entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'anno precedente.

In ultimo si ritiene opportuno che l'Autorità **indichi in maniera chiara se i volumi dichiarati al GSE da ogni società di vendita come prelievi per l'anno precedente siano al netto o al loro delle perdite di rete.**

Osservazione nr. 4

Non ci sono osservazioni

Osservazione nr. 5

L'Associazione condivide l'intento dell'Autorità di promuovere strumenti innovativi volti a stimolare la dinamica competitiva anche a beneficio del cittadino, sfruttando tutte le opportunità offerte dalla **digitalizzazione** per promuovere anche servizi integrati, con la creazione di un'interfaccia per accedere agevolmente, e in modo integrato, a tutte le informazioni utili a comprendere meglio i servizi offerti e, ove possibile, muoversi sul mercato in modo consapevole.

Risulta utile sottoporre all'attenzione dell'Autorità le concrete modalità di messa a disposizione di queste informazioni, in quanto **i servizi innovativi spesso non sono inquadrabili negli schemi che Arera predispone, rischiando di conseguenza che l'informazione non arrivi al cittadino, o arrivi errata, perché la sua formulazione risulta complessa e onerosa.**

Osservazione nr. 6

Non ci sono osservazioni

Osservazione nr. 7

Non ci sono osservazioni

Osservazione nr. 8

L'Associazione apprezza l'azione dell'Autorità volta a garantire **l'efficacia, l'efficienza** e la **trasparenza amministrativa** del suo operato. Nello specifico intento di ottimizzazione

P a g . 7 | 16

dell'organizzazione delle attività, si invita questa Autorità ad effettuare una calendarizzazione delle attività in programma, condivisa pubblicamente tra gli *stakeholder*.

Osservazione nr. 9

Non ci sono osservazioni

Osservazione nr. 10

Non ci sono osservazioni

Osservazione nr. 11

Auspicabile un **coordinamento tra le due Autorità Arera ed Antitrust**, perché nel rispetto del nuovo **Codice di condotta Commerciale** e delle verifiche ispettive fatte dall'*Antitrust* emerge come la *compliance* verso le due Autorità **implichi interventi differenti** come, ad esempio, nella redazione dei contratti; volendo anche riportare un esempio pratico, nelle Offerte di vendita di energia elettrica è possibile usare il corrispettivo *PCV* (pubblicato da Arera nel *TIV*), in tal caso Arera, nel nuovo Codice di Condotta Commerciale, specifica che se si richiamano corrispettivi presenti nelle Delibere dell'Autorità si possono utilizzare solamente i valori pubblicati senza apportare alcuna variazione. Arera però non fa alcun cenno al fatto che nelle Offerte debba essere riportato il valore valido al momento della creazione dell'Offerta, tale previsione si deduce dagli atti delle istruttorie di AGCM verso alcuni Operatori.

Osservazione nr. 12 - 20

Non ci sono osservazioni

Osservazione nr. 21

Nell'attuale contesto di transizione energetica e di adeguamento dell'intero sistema della regolazione del mercato, anche nell'intento di revisionare la regolazione dell'autoconsumo, sia sottoforma di **autoconsumo collettivo**, sia nelle **comunità energetiche**, sarebbe auspicabile prevedere e disciplinare le modalità attuative di un utilizzo diffuso di sistemi d'accumulo come le batterie, per promuovere e ampliare l'inclusione delle FER nel sistema elettrico.

In tal senso si ritiene necessario un **inquadramento normativo chiaro e definito** che possa permettere alle figure operanti nel mercato di intraprendere le azioni utili a tale scopo.

In ultimo, sarà dirimente ai fini di un corretto funzionamento delle nuove forme di aggregazione dei consumi, nel processo di regolazione in itinere, prevedere un principio di **inclusività per gli operatori energetici qualificati** presso un Albo dedicato; in ragione della complessità di alcuni processi prodromici alle attività di somministrazione. Nelle more del processo di regolazione di forme di autoconsumo collettivo, l'operatore energetico conserva biologicamente le capacità e le competenze per una migliore fruibilità dei nuovi servizi da rinnovabili, in ragione delle difficoltà riscontrabili in alcuni processi (e.g. fatturazione-riconoscimento oneri etc) tipici del mercato regolato di appartenenza.

Lato *Settlement*, si dovrà considerare il ruolo della Controparte Commerciale (CC) e non solo dell'UDD. Il ribaltamento dei corrispettivi dall'UDD al cliente finale spesso passa per la CC e questo può generare **asimmetrie con aggravio dei costi** per la CC o con ribaltamenti forfettari verso il cliente per mitigare tali costi. Si porta ad esempio la recente introduzione del corrispettivo a copertura del *Capacity Payment* che per come prevista, lascia al contratto nel libero mercato il ribaltamento di un costo applicato all'UDD e ribaltato in molti casi dalla CC. Se una CC ha più UDD che lo ribaltano in modo diverso dovrà gioco forza mediare e "inventare" una sua formula.

Osservazione nr. 22

Non ci sono osservazioni

Osservazione nr. 23

Il *mercato retail* efficiente, così come delineato dall'Autorità, in cui il consumatore consapevole, possa scegliere autonomamente la società di fornitura più confacente alle sue esigenze, implica conseguentemente anche la possibilità per lo stesso di cambiare il proprio fornitore in un perfetto equilibrio tra domanda e offerta.

Rileva qui approfondire la tematica riguardante le tempistiche di *switching*, nell'intento di renderle sempre più efficienti e rapide.

Occorre segnalare, infatti come il SII possa incorrere in **difficoltà nella gestione di un numero così alto di dati nel caso in cui si prevedesse lo *switching* entro le 24 ore dalla richiesta.**

In tal senso, richieste di *switching* rapide risultano nel concreto di difficile attuazione. Riteniamo che prima di arrivare ad avere uno *switch* giornaliero andrebbe **terminata la fase di accentramento e uniformazione dei dati GAS nel SII**, perché troppo spesso non arrivano letture di chiusura da alcuni DL con lo *switch* mensile. Uno *switch* giornaliero creerebbe probabilmente ulteriori difficoltà agli operatori del settore.

Rileva, inoltre, sottolineare l'**oggettiva asimmetria tra gli utenti**, agevolati dalle concesse ed involontarie ulteriori possibilità di incrementare il fenomeno del cosiddetto "*turismo energetico*", ed i **venditori** per i quali, invece, permane l'obbligo di adempiere, alle relative scadenze di tutti i pagamenti nei confronti della filiera, sprovvisti di fatto di un effettivo meccanismo di tutela. Vigè in tal senso un principio di poca considerazione in ordine agli oneri gravanti su *Trader* e rivenditori nei confronti dei restanti attori della filiera (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: distributori, trasportatori, gestori di rete, Agenzia delle Dogane), con grave pregiudizio per la sopravvivenza di molti operatori che, **nonostante il reiterare di mancati pagamenti di clienti "volturati", sono comunque e sempre tenuti al normale assolvimento degli oneri economici.**

Il periodo di tolleranza previsto dalla normativa attuale, oltre a disincentivare gli utenti nel provvedere nel breve termine al pagamento delle fatture insolute, concede agli stessi il tempo necessario per procedere con un cambio di fornitore e addirittura per addivenire ad una Voltura, con il rischio congiunto che, medio tempore, saranno altresì scadute le fatture emesse nel mese successivo ancora non perseguibili con lo strumento della costituzione in mora.

Nell'ottica di adeguare il **livello di indennizzo e della componente C^{MOR}**, come previsto da ARERA, si chiede a questa spettabile Autorità, di prevedere dei meccanismi di **compensazione a tutela del credito vantato e non riscosso tramite la costituzione di appositi conti dedicati.**

In aggiunta, sarebbe corretta la previsione di un'applicazione estesa della C^{MOR} non solo limitando il vincolo del credito al *Pod* ed al codice fiscale, ma prevedendo, viceversa, una ipotesi di **cronologia del merito creditizio** prolungata nel tempo.

Questo nell'ottica di una piena armonizzazione del mercato libero efficiente che riesca a tutelare il consumatore nella sua libertà di scelta e il venditore nella sua attività di impresa, generando un complessivo beneficio per tutto il sistema.

La gestione dello *switch* con **cadenza giornaliera** rende necessario poter utilizzare la *PdC* per tutti gli operatori, si invita l'Autorità a sensibilizzare *Acquirente Unico* per una semplificazione di utilizzo di tale mezzo che attualmente prevede un iter di vari mesi per poter essere avviato.

Osservazione nr. 24

Il percorso di liberalizzazione del mercato ha fino ad oggi permesso solo una **parziale rimozione della tutela di prezzo**, per la quale sono ancora necessari ulteriori interventi regolatori. In tal senso, l'Associazione segnala l'ipotesi di un'**asta per le microimprese e per i domestici che preveda regole certe e definite per la partecipazione.** Sarebbe auspicabile l'introduzione di questa già nei primi mesi del 2022, senza dover attendere la fine dell'anno, dove la numerosità dei POD interessati sarebbe eccessivamente alto in considerazione della platea dei domestici. Il prezzo ricostruito sull'esempio della tutela, oggi, non protegge e non riflette il mercato, i prezzi fissi e la facilità di cambio di offerta, anche con lo stesso fornitore,

risultano difficili con l'attuale composizione della Condizioni tecniche economiche (CTE) sul libero.

Per quanto attiene alla disciplina prevista per i **clienti vulnerabili**, l'Associazione nell'apprezzare l'intento di prevedere politiche sociali di sostegno, rimarca come la definizione data preveda uno **spettro troppo ampio di soggetti**, dove invece sarebbe auspicabile una definizione più stringente.

Osservazione nr. 25

Attualmente appare chiara l'**oggettiva asimmetria tra gli utenti**, ai quali sono state e vengono concesse importanti dilazioni di pagamento delle bollette e i venditori per i quali, invece, permane l'obbligo di adempiere, alle relative scadenze, di tutti i pagamenti nei confronti della filiera, con aggravio delle procedure di recupero del credito.

Le obbligazioni gravanti su *trader* e rivenditori nei confronti dei restanti attori della filiera quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: distributori, trasportatori, gestori di rete, Agenzia delle Dogane, non risultano né sospese né, tantomeno prorogate nemmeno nei casi di palese errore o inerzia del Distributore

Ed infatti, si sottolinea, come previsto nelle premesse della *Delibera 219/2020/R/com* come l'allungamento dei **termini delle procedure di costituzione** in mora necessarie per avviare le procedure di sospensione delle forniture, vada non solo ad **aggravare il già complesso sistema di recupero dei crediti da parte degli operatori energetici**, determinando "un aumento dello scoperto minimo dell'attività di fornitura di energia elettrica e gas", ma vada anche a discapito di tutti quei clienti virtuosi che pagano con puntualità le proprie bollette.

La suddetta circostanza rappresenta, infatti, un incentivo al fenomeno del cd. "**turismo energetico**", **caratterizzato da condotte opportunistiche dei clienti finali** che, migrando da un fornitore all'altro, evitano il distacco delle forniture lasciando dietro di sé numerose fatture impagate e creando una perdita economica nell'intero sistema energetico a danno di operatori e utenti virtuosi; conseguenza di tale fenomeno è l'aumento indiscriminato dei prezzi delle forniture, con evidente pregiudizio del *mercato del retail*.

La tutela del credito di rivenditori e trader è pressoché azzerata, ad esclusivo appannaggio degli operatori integrati della Distribuzione, in totale dispregio dei dettami fondamentali della concorrenza. Anche la scellerata escussione delle garanzie prestate a distributori e trasportatori, deve assolutamente essere normata.

In particolare si osserva:

1. Eccessivo allungamento dei termini entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento ai sensi dei TIMOE e del TIMG;

In primo luogo, va evidenziato come la dilazione dei tempi necessari per procedere con la richiesta di sospensione al Distributore competente, risulti eccessiva rispetto alle finalità perseguite con le procedure di morosità.

Ed infatti, diversamente dalla precedente disciplina, che articolava i termini per poter procedere alla sospensione della fornitura sulla base dei differenti canali di comunicazione utilizzati (10 giorni solari in caso di invio tramite PEC, 15 giorni solari in caso di invio di raccomandata con prova della data di invio, 20 giorni solari in caso di invio di raccomandata di cui non si potesse provare la data di invio), la *Delibera 219/2020* introduce dei termini fissi, articolati sulla base della tipologia del cliente:

- 25 giorni solari per i clienti connessi in bassa tensione;
- 40 giorni solari per i clienti connessi in media tensione e per le forniture di gas naturale.

Tale lasso temporale, oltre a disincentivare gli utenti a provvedere nel breve termine al pagamento delle fatture insolute, concede agli stessi il tempo necessario per procedere con un cambio di fornitore, senza contare che, nel frattempo, saranno altresì scadute le fatture emesse nel mese successivo, ancora non azionabili con la costituzione in mora.

2. Decorrenza dei termini per presentare la richiesta di sospensione della fornitura

In secondo luogo, va evidenziato come ad aggravare la previsione dell'allungamento dei termini, vi sia anche la circostanza per la quale questi debbano decorrere "dalla data di notifica della comunicazione".

L'impiego di tale formula determina non poche **criticità sul piano del rispetto dei termini** per presentare la richiesta di sospensione della fornitura. Come noto, attraverso l'atto di notifica si porta a conoscenza un determinato documento o atto processuale ad uno o più soggetti individuati e che, se effettuata ed avvenuta nel rispetto dei parametri di legge richiesti, fa presumere che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario.

Ciò premesso, si evidenzia come la "notifica" di una raccomandata per compiuta giacenza, ad esempio, determini inevitabilmente un allungamento dei termini di ulteriori 30 giorni che, sommandosi a quelli introdotti dalla *Delibera 219/2020/R/com*, rendono ancor più gravose le attività di recupero del credito, provocando il citato "aumento dello scoperto minimo" dell'attività di fornitura di energia elettrica e gas.

Senza contare le problematiche derivanti dalla **continua irreperibilità** di molti utenti finali domestici.

La delibera, abolendo la distinzione dei termini sulla base del canale prescelto per l'invio della costituzione in mora, finisce con il porre sullo stesso piano due strumenti di comunicazione profondamente diversi tra loro, la raccomandata e la PEC, caratterizzati da

differenti tempi di invio e ricezione, nonché da differenti presupposti utili al perfezionamento dell'invio.

La suddetta previsione, oltre a destare incertezza negli operatori, rende insostenibile per questi ultimi le morosità degli utenti finali, generando perdite immediate non recuperabili attraverso le lungaggini imposte dal Sistema Indennitario, nonostante le estensioni operate dalla delibera 593/2017/R/com e le modifiche apportate al TISIND.

3. Soppressione dell'art. 3.4 del TIMOE

Preme evidenziare, altresì, la soppressione dell'art. 3.4 del TIMOE. L'articolo in esame prevedeva per gli operatori che nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, l'obbligo di inviare una nuova costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, provocando una riduzione significativa dei termini entro cui il cliente era tenuto a provvedere al pagamento e dei termini utili per procedere alla presentazione di nuova richiesta di sospensione.

Tale previsione normativa, consentiva di snellire le procedure di recupero del credito, rappresentando un valido deterrente contro le condotte opportunistiche degli utenti finali morosi.

L'abolizione di tale articolo concorre dunque ad **aggravare le illustrate criticità** derivanti dall'allungamento dei termini per provvedere al pagamento concessi all'utente finale.

4. Allungamento dei termini concessi al Distributore per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 5 del TIMOE

La Delibera 219/2020/R/com ha contemplato anche un allungamento dei termini entro cui il Distributore competente può procedere con la sospensione della fornitura nei confronti degli utenti alimentati in bassa tensione, che potrà avvenire:

- i. entro 8 giorni utili, decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
- ii. entro 5 giorni utili decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera i).

Anche questa previsione introdotta dalla delibera 219/2020/R/com, unitamente a quelle sin qui illustrate, rende insostenibile l'aumento dello scoperto, incentivando i clienti finali a cambiare facilmente fornitore senza provvedere al pagamento delle fatture insolute.

5. Estensione della disciplina del Sistema Indennitario

Nell'ottica di adeguare il livello di indennizzo e della componente C^{MOR} come previsto da ARERA nelle premesse della Delibera 219/2020/R/com, A.R.T.E. condivide la previsione di estendere la disciplina del Sistema Indennitario anche alle Medie Tensioni, nonché di ricomprendere i crediti relativi a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale degli ultimi 5 mesi (non più 4, come previsto in precedenza).

Tuttavia, sebbene lo strumento consenta agli operatori di recuperare gran parte dei crediti rimasti insoluti, lo stesso non può comunque sostituire il carattere deterrente delle costituzioni in mora ante *Delibera 219/2020/R/com*, che consentiva agli operatori di recuperare il credito nell'immediato garantendo la sostenibilità economica di morosità temporanee.

Vengono di seguito menzionate le proposte di modifica.

Al fine di garantire un adeguato contemperamento tra esigenze degli operatori e quelle dei clienti finali, A.R.T.E. auspica un intervento dell'Autorità diretto alla **ricostituzione dello status quo ante Delibera 219/2020/R/com per ciò che concerne il recupero immediato del credito, attraverso un'implementazione di tali procedure, oltre all'estensione dell'applicazione della componente C^{MOR} per ai consumi fino a 200.000 smc/anno.**

Inoltre, l'Associazione auspica un intervento dell'Autorità garantista del delicato equilibrio tra la posizione di rivenditori e *Trader*, rispetto ai provvedimenti di tutela adottati nei confronti dei clienti finali.

A sommo avviso di A.R.T.E., al fine di garantire il principio della certezza del diritto e nell'ottica di snellire le procedure di recupero del credito, sarebbe opportuno:

- prevedere, nell'ottica del contemperamento delle esigenze di utenti finali ed operatori, una **riduzione dei termini entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento ai sensi dei TIMOE e del TIMG;**
- in subordine, qualora la suddetta richiesta non fosse accoglibile, prevedere la **decorrenza dei termini concessi al cliente per provvedere al pagamento dalla data di invio della comunicazione al cliente**, così come originariamente previsto dal TIMOE e dal TIMG; ciò anche al fine di scongiurare eventuali errori da parte degli operatori, che potrebbero in tal modo pregiudicare gli utenti finali, con il rischio di compromettere i già fragili rapporti commerciali del mercato libero;
- ripristinare la **riduzione dei termini in caso di invio di costituzione in mora nei 90 giorni successivi** alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità;

- prevedere **un'abbreviazione dei termini utili alla riduzione della potenza** disponibile, attualmente fissati in 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Distributore, nonché abbreviare il termine di 15 giorni che attualmente è richiesto prima di procedere, in costanza di mora, con la sospensione definitiva della fornitura;
- prevedere che i venditori di energia elettrica e gas **corrispondano alle imprese di distribuzione e trasporto il gettito** derivante dalle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali, **solo se effettivamente riscossi**.
- prevedere **l'esclusione degli obblighi di anticipazione** da parte dei venditori di energia elettrica e gas delle **tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati degli oneri generali di sistema non riscossi**;
- prevedere l'applicazione di **specifiche sanzioni amministrative** per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema;
- prevedere l'autocertificazione, da parte dei clienti finali, delle situazioni di necessità nel caso di richieste di dilazione dei termini di pagamento delle bollette (es. per i privati cassa integrazione, perdita lavoro; per i *business* chiusura dell'attività economica, situazione finanziaria precaria);
- prevedere la concessione, ai fornitori di energia, di **diluire i pagamenti lungo la filiera in relazione ai mancati incassi**. È possibile prevedere anche in questo caso un meccanismo di autocertificazione soggetto a verifica e/o asseverazione di un certificatore / revisore indipendente e/o modalità aggregate (a forfait) di stima della morosità incrementale;
- prevedere la creazione di un ***data-base* dei cattivi pagatori**, alla stregua di altri settori delle *utilities* quali, ad esempio, la telefonia, nonché di altri settori come quello bancario. Tale strumento consentirebbe di allocare in maniera efficiente le risorse.

Tanto premesso, si richiede l'intervento dell'Autorità al fine di adottare le misure suggerite e volte alla tutela degli operatori che garantiscono una fornitura capillare sul territorio nazionale.

Ci preme, in sede di epilogo, manifestare un suggerimento già anticipato dal nostro Portavoce nel corso dell'ultima audizione.

Come già applicato in altri mercati commerciali, una possibile panacea applicativa, consisterebbe nel **procedere con la fatturazione in acconto per il mese successivo, risolvendo con l'introduzione di tale meccanismo tutte le problematiche sin qui evidenziate, oltre all'annoso problema dell'incolpevole sottocapitalizzazione di tante imprese, per un**

settore che opera in un regime di servizio di incasso per conto di terzi, non remunerato, e con il rischio del credito integralmente assorbito.

Nell'auspicio di aver fornito un contributo utile, ringraziamo nuovamente per la proattività dimostrata e porgiamo i Ns. migliori saluti.

Il Presidente

Avv. Marco Tonino Ferraresi

